LIBERAZIONE CONDIZIONALE DEI CONDANNATI PER REATI POLITICI; DEROGA AGLI ARTICOLI 253 E 259 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE AI FINI DELL'INDULTO PER LA CUI CONCESSIONE E' FATTA DELEGAZIONE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA; NON MENZIONE NEI CERTIFICATI PENALI DI CONDANNE DEI TRIBUNALI MILITARI ALLEATI

# Art. 1

*Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.*

Abrogato dal 16 dicembre 2010 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione e' fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati |
| Estremi | Legge 18 dicembre 1953, n. 921 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1953 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/liberazione-condizionale-dei-condannati-per-reati-politici-deroga/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Art. 1